

Prodotti a duplice uso

Per prodotti a duplice uso s'intendono i prodotti, inclusi i *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1), del regolamento (CE) 428/2009. Tali prodotti sono dettagliatamente elencati nell'allegato I del medesimo regolamento.

L'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso è soggetta al controllo dello Stato e necessita di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, succeduto al Ministero dello sviluppo economico per effetto dell'art. 2 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132).

Le autorizzazioni ministeriali possono assumere le tipologie indicate qui di seguito.

Autorizzazioni specifiche individuali

Sono rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta, e riguardano singole operazioni esportative, che non possano fruire di altre procedure comunque agevolate. La domanda deve essere corredata di copia del contratto di riferimento e di una dichiarazione di uso finale - c. d. EUS, *end use statement*- (Cfr. Art. 10 del D. Lgs. 221/2017).

Autorizzazioni globali individuali

Sono rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta, ad un singolo esportatore non occasionale, sulla base di una preliminare valutazione dell'affidabilità del medesimo, per tutti i tipi o categorie di prodotti a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici (Cfr. Art. 11 del D. Lgs. 221/2017)

Autorizzazioni generali dell'Unione europea (AGEU, da EU001 a EU006)

Sono valide per determinati paesi di destinazione, alle condizioni e requisiti d'uso elencati negli allegati da II bis a II *septies*, come stabilito dall'art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1232/2011, che modifica l'art. 9, par. 1 del Reg. (CE) 428/2009, e per i prodotti seguenti: tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell'Allegato II, da *bis* a *septies*, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di quanto previsto nell'Allegato II *octies* dello stesso Reg. (UE) 1232/2011.

Per avvalersi di tale tipologia autorizzativa, è necessaria una previa notifica all'Autorità competente (entro i 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare), che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica (come da circolare 79931/12), dopo aver iscritto l'esportatore nell'apposito Registro, previsto dall'art. 12, par. 2, del D. Lgs. 221/2017. È obbligatorio inviare, anche se negativo, un *report* semestrale – entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU.

Autorizzazioni generali nazionali (AGN)

Sono valide limitatamente ai paesi di destinazione indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4 agosto 2003 (Antartide -Base Italiana-, Argentina, Corea del Sud e Turchia), per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell'Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, ad eccezione:

a) di quanto previsto nell'Allegato II *octies* dello stesso Reg. (UE) 1232/2011,

b) dei prodotti/paesi compresi nelle AGEU (vedi All. II, da *bis* a *septies*, Reg. (UE) 1232/11).

Per avvalersi di tale tipologia autorizzativa, è necessaria una previa notifica all'Autorità competente (entro i 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare), che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica (come da circolare 79932/12), dopo aver iscritto l'esportatore nell'apposito Registro, previsto dall'art. 13, par. 3, del D. Lgs. 221/2017. È necessario inviare, anche se negativo, un *report* semestrale – entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con AGN.